

Schema di Convenzione

TRA IL COMUNE DI CALCI

E L'ASSOCIAZIONE/LA SOCIETÀ SPORTIVA [NOME]

PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA

L'anno, addì...del mese di.....nella sede Municipale del Comune di Calci

TRA

Il Comune di Calci (nel seguito anche la “Concedente” o il “Comune o l’ “Amministrazione Comunale”) – Codice fiscale 00231650508 – rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino – la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzata dall’art.107, comma 3°, del D.lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n. 12 del 09.06.2026;

E

La (indicare se trattasi di Associazione senza fini di lucro oppure Società Sportiva senza fini di lucro), con sede legale in, alla Via n., CAP, C.F./P.I., (nel seguito anche il “Concessionario” o la “.....” e, unitamente al Comune, le “Parti”), in persona del Legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

PREMESSO CHE

1. l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell'orario scolastico favorisce la promozione dell'attività sportiva e sociale sul territorio;
2. la legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n.94 del 23.04.26 all'art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che “con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico”;
3. l'art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023;
4. la Giunta Comunale con deliberazione n. 98 del 16.07.2026 ha approvato le linee di indirizzo per l'utilizzo in Concessione della palestra della scuola secondaria di 1° grado “G. Pisano” sita in Piazzale Piero Angela, per l'anno sportivo 2026/2027, a favore di associazioni e società sportive senza fini di lucro;
5. il Comune di Calci intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, nonché per favorire la pratica sportiva per i soggetti con disabilità o altre categorie fragili o infine a favore di altre realtà sportive prive di impianti, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

6. Con apposito bando, approvato con determinazione n. del si è provveduto a raccogliere le richieste e le relative manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso la palestra della scuola secondaria di 1° grado "G. Pisano", in orario extrascolastico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'utilizzo, da parte della Società/Associazione sportiva, della palestra della scuola secondaria di 1° grado "G. Pisano" sita in Piazzale Piero Angela, al di fuori:

- dell'orario di svolgimento del servizio scolastico;
- delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

L'utilizzo è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO

1. La palestra sarà utilizzata secondo il calendario stabilito dal Comune e compatibilmente con le esigenze scolastiche.
2. La Società/Associazione sportiva si impegna a rispettare gli orari assegnati e a non subconcedere a terzi gli spazi senza autorizzazione.
3. L'accesso è consentito esclusivamente agli associati o partecipanti alle attività organizzate.
4. Il concessionario utilizza gli spazi concessi conformandosi alle prescrizioni del bando (**allegato al presente atto**).

ARTICOLO 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata dal [data inizio] al [data fine], eventualmente rinnovabile previo accordo tra le parti fermo restando che al termine della durata qui prevista l'amministrazione ha pieno diritto di decidere di non rinnovare la concessione e il concessionario non avrà nulla da pretendere ad alcun titolo.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA

La Società/Associazione sportiva si impegna a:

- utilizzare gli impianti con diligenza e nel rispetto della loro destinazione;
- garantire la custodia, la pulizia e il corretto uso delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni;
- rispettare le norme di sicurezza e igiene;
- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Il Concessionario deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligato a utilizzare l'impianto sportivo scolastico in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione gli impianti in condizioni di sicurezza e agibilità;

- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (salvo diversi accordi);
- comunicare eventuali indisponibilità con congruo preavviso.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO

Per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici sono previste le tariffe, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 16.07.2026.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ

La Società/Associazione sportiva è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti durante il periodo di concessione, sollevando il Comune e l'istituzione scolastica da ogni responsabilità.

ARTICOLO 9 – REVOCA E SOSPENSIONE

Il Comune può revocare o sospendere la convenzione in caso di:

- inadempienza agli obblighi previsti;
- esigenze istituzionali o scolastiche sopravvenute;
- motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 10 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI DURANTE IL PERIODO DELLA CONCESSIONE

Al fine di garantire la regolarità e la gestione scrupolosa dell'utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature da parte dell'Istituzione Scolastica (per le attività curricolari) e della Concessionaria (per le attività extra-curricolari) al termine di ogni turno di utilizzo, ciascun utilizzatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia. Eventuali rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi a cura e spese dell'utilizzatore del turno.

Ciascun utilizzatore, nel momento in cui prende in consegna i locali (all'inizio del proprio turno), è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell'immobile, degli infissi, degli impianti e delle attrezzature, nonché le condizioni di igiene e pulizia.

Qualora vengano riscontrati danni, guasti o gravi carenze nella pulizia imputabili al precedente utilizzatore, il soggetto subentrante deve darne immediata comunicazione formale (via email a protocollo@comune.calci.pi.it o via PEC a protocollo@pec.comune.calci.pi.it) all'attenzione dell'Ufficio Segreteria del Comune e, per conoscenza, alla controparte (Scuola o Associazione).

La segnalazione deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle attività del turno corrente o comunque entro i primi 30 minuti dalla presa in consegna.

In assenza della segnalazione di cui al comma precedente, i locali e le attrezzature si presumono consegnati in perfetto stato e conformi alle norme igienico-sanitarie. Di conseguenza, ogni danno o carenza riscontrata successivamente sarà addebitato all'utilizzatore in quel momento in possesso del bene, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno o al rimborso delle spese di ripristino e pulizia straordinaria sostenute dal Comune.

Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune si riserva di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i rappresentanti della Scuola e dell'Associazione per accertare l'entità del danno e le relative responsabilità. Qualora la gravità delle mancanze igieniche renda i locali inagibili per il turno in corso, le spese per l'intervento di pulizia d'urgenza saranno poste interamente a carico dell'utilizzatore uscente inadempiente.

ARTICOLO 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza assicurativa a copertura:

a) della responsabilità civile verso terzi. La polizza ricomprende esplicitamente l'impianto affidato e garantisce tra l'altro dai danni arrecati a terzi da soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo.

b) polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari).

La società associazione si obbliga a mantenere attivi i suddetti contratti assicurativi per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO - 12 PERSONALE

Il concessionario si impegna, nei confronti dei “lavoratori sportivi” a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 *“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione. Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante *“Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli.”*

ARTICOLO 13– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa. Il Comune informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calci.

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia. Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Pisa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: _____

Per il Comune

Per la Società /Associazione sportiva